

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**  
**SEZIONE LAVORO CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Vaccari  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] il  
[REDACTED] e residente a [REDACTED] rappresentata e difesa per  
procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in [REDACTED]  
presso il difensore avv. [REDACTED]

**RICORRENTE**

contro

[REDACTED]  
rappresentati e difesi per procura a margine della memoria difensiva dall'avv. GIOVETTI GIORGIA e  
dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliati in MODENA VIA  
GIARDINI N. 322 presso il difensore avv. GIOVETTI GIORGIA

**RESISTENTI**

**CONCLUSIONI**

Conclusioni di parte ricorrente come da pag. 8-10 del ricorso introduttivo

Conclusioni di parte resistente come da pag. 13 della memoria di costituzione

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 22/5/2013 [REDACTED] premesso:

- di avere prestato attività di collaboratrice domestica assistente familiare convivente categoria-  
livello BS CCNL Lavoro Domestico alle dipendenze di [REDACTED] dal 13/4/2008 al 7/4/2012  
presso l'abitazione della predetta sita in [REDACTED]  
assoggettata alle direttive della [REDACTED] e del figlio [REDACTED]
- di essere stata fittiziamente inquadrata e retribuita a tempo parziale per trenta ore settimanali  
prestando orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.00 con pausa compensativa di

pagina 1 di 7



due ore non consecutive e alla domenica dalle 20.00 alle 21.00 per complessive 54 ore settimanali;

- di non avere usufruito dei riposi giornalieri, di quelli infrasettimanali e della festa del patrono;
- di avere usufruito delle ferie dal 21/8/2009 al 15/9/2009 e dal 18/12/2010 al 31/1/2011;
- di avere prestatto assistenza ad anziana invalida totale dal 1992 di fatto per 24 ore al giorno salvo i parziali riposi indicati provvedendo alle cure igieniche della [REDACTED] al lavaggio della biancheria, alla preparazione del cibo ed alla pulizie dell'appartamento;
- di avere diritto all'inquadramento al livello CS CCNL Domestico
- di essere quindi creditrice della somma di € 56.900,83 a titolo di retribuzione, tredicesima mensilità, mancati riposi, festività, ferie e TFR al netto dei contributi ed al lordo dell'IRPEF

chiedeva, previo accertamento della attività di lavoro espletata, la condanna di [REDACTED] e [REDACTED], eredi di [REDACTED] deceduta il [REDACTED] al pagamento della somma predetta o della diversa somma ritenuta di giustizia.

[REDACTED] costituendosi in giudizio chiedevano il rigetto delle opposte domande affermando:

- che la ricorrente era stata assunta in data 1/6/2008 come badante livello BS CCNL domestico per 30 ore settimanali con concessione di vitto ed alloggio;
- che in data 28/8/2008 tra le parti veniva sottoscritto un verbale di accordo sindacale per differenze retributive conseguenti alla errata determinazione dei cedolini paga;
- che [REDACTED] era all'epoca autosufficiente, seppure invalida civile, essendo in grado di vestirsi in modo parzialmente autonomo, di andare autonomamente in bagno e di rimanere in casa da sola per alcune ore al giorno, di deambulare e che l'aiuto della ricorrente era limitato alle attività più complesse come fare il bagno, indossare le calze, provvedere alla preparazione del vitto e della pulizia della casa;
- che l'orario di lavoro andava dalle 7.30 alle 9.30 dalle 12 alle 14.00 e quindi dalle 18.30 per la preparazione del pasto serale e per la preparazione della [REDACTED] per la notte;
- che inoltre la ricorrente aveva sempre usufruito del riposo settimanale di 24 ore nella giornata di domenica ed anche il mercoledì e non si era mai dovuta occupare nelle ore notturne della [REDACTED] che riposava tranquillamente;
- che la ricorrente aveva inoltre usufruito delle ferie dal 27/12/2008 al 28/1/2008, dal 21/8/2009 al 15/9/2009 e dal 18/12/2010 al 31/1/2010;
- che pertanto corretto era l'inquadramento assegnato in contratto e la durata contrattuale del rapporto di lavoro per 30 ore settimanali;
- che comunque i conteggi erano errati laddove a fronte della somma complessivamente percepita pari ad € 43.718,35 anche ove la domanda proposta fosse accolta sarebbe spettata una differenza retributiva pari a soli € 430,63 ovvero pari ad € 6.256,40 in ipotesi di riconoscimento del livello CS.

Istruita la causa a mezzo di escussione testimoniale la causa era decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.

Dalle produzioni di entrambe le parti processuali emerge come sia stato stipulato in data 1/6/2008 un contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time per 30 settimanali nella fascia contrattuale dalle 6.00 alle 14.00 con assegnazione alla ricorrente della qualifica di collaboratrice familiare convivente e con mansioni di assistente familiare e addetta ai servizi domestici con inizio della prestazione il 1/6/2008 e corrispettivo pari ad € 965,91 da erogare per dodici mesi comprensivo di ratei di tredicesima, mensilità, indennità di vitto ed alloggio, festività godute e T.F.R. (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente).

Risulta poi come in data 28/6/2008 sia stato sottoscritto un verbale di conciliazione tra la ricorrente e [REDACTED] quale rappresentante di [REDACTED] inerente il pagamento della somma complessiva di € 800 per lamentate spettanze retributive non corrisposte.



Nel merito, quanto alla data di inizio del rapporto di lavoro e segnatamente alla sussistenza di un periodo di lavoro irregolare antecedente alla stipulazione del contratto in atti nulla emerge dalla prova testimoniale laddove la circostanza non è stata neppure oggetto del capitolato richiesto.

Nessun elemento documentale prodotto accredita poi la sussistenza di un periodo di lavoro precedente a quello di cui al contratto sottoscritto e segnatamente che vi sia stata prestazione di lavoro dal 13/4/2008 al 1/6/2008.

Deve pertanto disattendersi la relativa richiesta.

Quanto alla qualifica da riconoscersi alla ricorrente il contratto prevedeva l'inquadramento nella categoria BS del Contratto Collettivo Lavoro Domestico, mentre la ricorrente rivendica la superiore categoria CS.

Secondo le declaratorie del CCNL citato nel profilo B Super rientra l' "assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti".

Nel livello C Super rientra l' "assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa dove vivono gli assistiti".

Dalla istruttoria esperita, quanto alle mansioni concretamente affidate, emerge quanto segue.

[REDACTED] medico di base di [REDACTED] fino al suo decesso, ha confermato che [REDACTED] all'epoca dei fatti di causa era in grado di vestirsi in modo parzialmente autonomo, di andare autonomamente in bagno e di rimanere in casa da sola per alcune ore al giorno precisando "La sig. [REDACTED] si muoveva in casa col bastone, non doveva stare a letto ed era in grado di intendere e di volere e di svolgere attività minime. Era in grado di recarsi in bagno di sola con l'utilizzo del bastone. Ella in occasione di patologie acute aveva maggiori necessità di allettamento e di accudimento, ma ciò non era frequente.

Era in grado di potere stare in casa da sola per qualche ora. Veniva anche in ambulatorio talvolta utilizzando il bastone accompagnata dalla badante".

Ha poi riferito "quando mi recavo per visite domiciliari la signora era già lavata e vestita e non assistevo agli incombenti. Quando mi sono recata per visite domiciliari vi era spesso la presenza di uno dei figli con i quali mi accordavo per l'orario di accesso".

[REDACTED] amica di famiglia di [REDACTED] ha affermato "Non sono mai entrata nella casa della [REDACTED] nel periodo dal 13/4/2008 al 7/4/2012. In precedenza viceversa avevo frequentato l'abitazione della signora. Posso riferire che nel periodo predetto la [REDACTED] scendeva utilizzando l'ascensore autonomamente appoggiata al bastone e dando il braccio alla badante, che era in grado di camminare per strada sempre utilizzando il bastone ed appoggiandosi al braccio di qualcuno, che era in grado di salire da sola su di una autovettura. Ricordo che in più occasioni siamo andate insieme a prendere un gelato al bar".

[REDACTED] conoscente da lunga data dei resistenti, ha affermato "Ricordo che nel periodo dal giugno 2009 sono acceduto in più occasioni presso l'appartamento della [REDACTED] per svolgere lavori da elettricista in caso di necessità poiché svolgevo tale professione. La [REDACTED] era in grado di deambulare da sola, era lucida, a volte ricordo che era in casa da sola e veniva ad aprire la porta. L'ho vista anche deambulare per strada e recarsi presso lo studio del suo medico di base utilizzando un bastone ed accompagnata dalla badante".

[REDACTED] compagno non convivente della ricorrente, ha affermato che secondo quanto a lui riferito dalla [REDACTED] la [REDACTED] non era autosufficiente.

[REDACTED] conoscente della [REDACTED] ha riferito: "[REDACTED] effettuava le attività di cui ai capitolati. Posso riferire in particolare che in occasione di taluni dei miei accessi ho notato che la ricorrente si portava in bagno con la [REDACTED] per cambiarle il pannolone. La [REDACTED] si muoveva nell'appartamento accompagnata dalla ricorrente che doveva sostenerla. Nel primo anno mi è capitato



di incontrare anche fuori dalla abitazione la [REDACTED] in compagnia della ricorrente. Dopo non le ho più viste uscire”.

Parte resistente ha inoltre prodotto agli atti un certificato del medico di base della ricorrente del 5/7/2012 in epoca di poco successiva alla cessazione del rapporto di lavoro in cui era confermato che la Sola era in grado di vestirsi in modo parzialmente autonomo, di andare in bagno in modo autonomo e di alimentarsi autonomamente, di rimanere in casa da sola per alcune ore al giorno ed era indicato come la stessa non avesse avuto nel corso degli ultimi cinque anni necessità di assistenza continua.

Sulla base delle emergenze istruttorie come sopra compendiate non si ritiene raggiunta la prova da parte della ricorrente della non autosufficienza di [REDACTED] nell'epoca temporale in cui il rapporto di lavoro di lavoro è stato in essere.

Il teste [REDACTED] addotto dalla parte ricorrente, si è limitato a riportare quanto a lui riferito dalla parte ricorrente e il relativo dichiarato quale teste *de relato ex parte actoris* non appare passabile di essere posto a fondamento della decisione. Invero “*La testimonianza "de relato ex parte actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità*” (Cassazione civile, sez. II, 31/07/2013, n. 18352).

La teste [REDACTED] a sua volta ha genericamente riferito di avere notato in alcune occasioni la ricorrente accompagnare in bagno la [REDACTED] e cambiarle il pannolone.

La predetta testimonianza appare peraltro del tutto contrastata da quelle di diverso tenore rese dai testi [REDACTED] che in maniera convergente hanno individuato la [REDACTED] come dotata di un sufficiente livello di autonomia.

In particolare del tutto qualificata appare la deposizione della teste [REDACTED] che, quale medico di famiglia della ricorrente e come tale dotato di specifica competenza e di un continuativo rapporto di cura con la [REDACTED] ha individuato questa autonoma nell'andare in bagno, nel deambulare e capace di rimanere in casa da sola per alcune ore al giorno in quanto non necessitante di assistenza continua.

Gli amici di famiglia a loro volta descrivono la [REDACTED] come capace di deambulare, di salire da sola su di una autovettura e lucida.

I testi addotti da parte resistente appaiono poi in posizione di piena terzietà e privi di ogni interesse nel procedimento, in particolare la teste [REDACTED] in quanto già medico di base di Sola Vellina ora deceduta, appare del tutto equidistante tra le parti.

Si reputa pertanto che il narrato dei testi di parte resistente, credibile e convincente oltre che convergente, appaia da utilizzarsi per la decisione ed sia idoneo a screditare le dichiarazioni parzialmente difformi della Lecheva.

Accertata pertanto la autosufficienza della Sola l'inquadramento quale BS assegnato in contratto risulta corretto essendo, secondo le declaratorie sopra trascritte, la assistenza stata prestata a soggetto autosufficiente.

Quanto all'orario di lavoro espletato nel corso del rapporto i testi si sono espressi come segue  
Lippi Loredana ha affermato “*Ricordo che vedevo dalla finestra la domenica i figli della Sola che si recavano a prenderla verso le 8.30-9.00 circa portandola via e quindi la riconducevano a casa dopo avere consumato la cena. A volte è capitato che io stessa fosse ospite a pranzo la domenica a casa di Montanari Giorgio e che notassi pertanto personalmente la presenza di Sola Vellina presso l'abitazione del figlio. (...) Posso riferire che notavo i figli venire quotidianamente a trovare la madre*”.

Natalini Giuseppe ha affermato “*Posso riferire che in talune occasioni mi sono recato a casa della Sola la domenica ed ho riscontrato che la ricorrente non era presente. In tutte le occasioni in cui mi sono recato la domenica (circa 2 o 3 volte all'anno) non ho mai notato la presenza della ricorrente. In alcune domeniche ho notato la presenza della Sola a casa dei figli, sia dall'uno che dall'altro. Io spesso andavo a casa di Giorgio a Maranello e a volte notavo i figli che prelevavano la domenica la madre a casa ovvero la riportavano a casa la sera. Ho notato talvolta Montanari Luciano presso la abitazione della madre il mercoledì. Non sono a conoscenza se la ricorrente usufruisse di una giornata*



*di riposo il mercoledì. Talvolta mi è capitato di incontrarla ricorrente al mercato a Spilamberto nella giornata di mercoledì, (...) Ho incontrato in orario mattutino in alcune occasioni la ricorrente in giro per il centro di Spilamberto. Non sono a conoscenza se stesse passeggiando o se stesse eventualmente recando a fare la spesa. Quando mi recavo a casa della sig. Sola nei giorni infrasettimanali non avevo un giorno fisso di accesso. Ciò peraltro avveniva del tutto saltuariamente. Vedevo spesso la signora Sola anche dal balcone perché era solita chiamarmi per chiacchierare quando mi vedeva passare. In talune occasioni infrasettimanali in cui mi sono portato nell'appartamento la Sola era in compagnia di una badante. Non sono in grado di specificare peraltro se fosse la ricorrente o quella che successivamente l'ha sostituita".*

Baccante Vincenzo ha affermato "La ricorrente poteva usufruire del riposo dalle 8 alle 20 della domenica. Un'ora al mercoledì mattina si recava al mercato, mezzora ogni mattina si recava a fare al spese al Conad, un'ora al giorno dalle 15.00 alle 16.00 era libera ad eccezione del mercoledì. Il resto della settimana rimaneva in casa. Tali orari mi sono stati riferiti dalla signora e li ho constatati personalmente talvolta poiché stavo in piazza a Spilamberto. Trascorrevamo insieme la domenica poiché dopo che la sig. Sola era stata preparata dalla ricorrente uno dei figli la veniva a prendere. Non ero nell'appartamento della sig. Sola e pertanto non potevo riscontrare personalmente come venisse distribuita l'attività di lavoro nel corso della giornata. Posso riferire che al di là dei momenti di uscita che ho indicato la sig. Lecheva permaneva nella abitazione e per quanto mi riferiva lavorava per conto della sig. Sola".

Baycheva Violeta Marinova ha riferito "La sig. Lecheva usciva da casa dalle 15.00 alle 16.00 di ogni giorno feriale. Posso riferire la circostanza poiché ci incontravamo e notavo come lei avesse fretta perché diceva di dovere rientrare. All'epoca anch'io lavoravo a Spilamberto come badante. Aveva inoltre un giorno di riposo la domenica e rientrava a casa verso le 19.30, il mercoledì lavorava".

Orbene non si ritiene che dalle dichiarazioni testimoniali raccolte emerga lo svolgimento di attività in orario eccedente quello contrattuale.

Il contratto stipulato tra le parti era quello di assistenza familiare con previsione di convivenza nell'immobile della assistita. Appare pertanto evidente che la permanenza della Lecheva nell'immobile non possa essere di per sé indicativa di una continuativa attività di lavoro ben potendo ella decidere di trattenersi in casa anche nei momenti di pausa per dedicarsi ad attività personali od al riposo.

Dalle prove testimoniali appare acclarato come Sola Vellina trascorresse le domeniche in compagnia dei figli che spesso la portavano nelle loro abitazioni prelevandola al mattino e che la riconducevano a casa dopo avere consumato la cena (testi Lippi e Natalini). La domenica peraltro la ricorrente non era presente nella abitazione della Sola (teste Natalini). La ricorrente è stata avvistata inoltre il mercoledì mattina preso il mercato settimanale di Spilamberto ovvero di mattina in giro per il centro dello stesso paese.

I figli si recavano poi quotidianamente in visita alla madre (teste Lippi), la Sola era in grado di permanere anche in casa da sola per due o tre ore (teste Natalini) e concretamente vi rimaneva (teste Natalini).

Nessuno dei testi accredita peraltro una attività continuativa di lavoro quale quella rivendicata. Gli stessi testi adottati dalla Lecheva non consentono di trarre sotto tale profilo alcun elemento utile al raggiungimento della prova gravante sulla ricorrente.

Ed infatti quanto al teste Baccante egli ha riferito di recarsi a Spilamberto 4-5 volte al mese viaggiando in giornata da Marano di Napoli per incontrare la ricorrente non disponendo di un alloggio. Per diretta conoscenza ha riferito di avere constatato come la ricorrente potesse usufruire di riposo dalle 8 alle 20 della domenica, che per un'ora al mercoledì mattina la Lecheva si recava al mercato e che per mezzora ogni mattina si recava a fare la spesa e che un'ora al giorno era libera dalle 15 alle 16.00 ad eccezione del mercoledì. Peraltro non è dato riscontrare in quali orari di permanenza nella abitazione della Sola la ricorrente svolgesse in concreto attività di lavoro essendo sotto tale profilo le restanti affermazioni del teste tutte afferenti a circostanze riferite *de re la lato ex parte actoris* con pertanto le



limitazioni in ordine alla utilizzabilità probatoria di quanto affermato già come sopra evidenziate e che si richiamano.

Analoghe considerazioni appaiono spendibili rispetto alle dichiarazioni della Baycheva. Infatti anche tale teste, al di là degli affermati incontri dalle 15.00 alle 16.00 di ogni giorno feriale, appare riferire circostanze *de re lato ex parte actoris* prive di efficacia probatoria autonoma.

Peraltro la Baycheva assume di avere fatto acceso nella abitazione della Sola in 5-6 circostanze per fare telefonate in Bulgaria con un computer portatile nella disponibilità della ricorrente sicchè appare accertato che la Lecheva disponesse all'interno della abitazione della Sola di presidi informatici ed avesse anche la capacità di utilizzarli per attività telematiche secondo modalità attraverso le quali ella ben poteva avere interesse a permanere nella abitazione della Sola intenta ad attività personali o ludiche.

Del resto la Sola è emersa avere un ambito di autonomia che le consentiva di essere autosufficiente e di rimanere in casa da sola anche per due o tre ore sicchè pare da escludersi che l'assistenza ad essa dovesse essere continuativa.

Complessivamente appare anche quanto a tale domanda fallita la prova da parte della ricorrente rispetto alla sussistenza di orari di lavoro eccedenti quelli contrattuali.

Quanto infine alle rivendicazioni inerenti alla ferie parte resistente ha prodotto quali doc da 5 a 7 una dichiarazione di accordo del 17/11/2008 nella quale viene individuato in giorni 15,17 le ferie retribuite da effettuarsi con fruizione di esse dal 27/12/2008 al 9/1/2009 ed assegnazione di un ulteriore periodo di ferie non retribuite dal 10/1/2009 al 28/1/2009, altra dichiarazione di accordo del 3/8/2009 in cui vengono individuate le ferie maturate in giorni 13 ed il relativo periodo di fruizione dal 21/8/2009 al 4/9/2009 unitamente ad altro periodo di ferie non retribuite dal 5/9/2009 al 15/9/2009, una ulteriore dichiarazione di accordo del 2/12/2010 nella quale viene dato atto della maturazione a tale data di 36,83 giorni di ferie con fruizione di periodo feriale dal 18/12/2010 al 31/1/2011 e residuo periodo di ferie di giorni 2,83.

I documenti di cui sopra, tutti sottoscritti dalla ricorrente, non sono stati disconosciuti dalla Lacheva e pertanto devono dirsi forniti di piena efficacia probatoria.

I testi escussi hanno riferito sul punto quanto segue.

Il teste Baccante ha riferito che la ricorrente ha usufruito delle ferie per il periodo dal 21/8/2009 al 15/9/2009 e dal 18/12/2010 al 31/1/2011 affermando poi che ella non aveva usufruito di altre ferie. Peraltro tali dichiarazioni non appaiono potere superare il contenuto dei documenti prodotti sottoscritti dalla ricorrente e non disconosciuti sicchè quanto dichiarato non può essere ritenuto utile a contrasto di quanto documentalmente provato.

La teste Baycheva ha affermato che la ricorrente ha usufruito di periodi di riposo nei quali rientrava in Bulgaria secondo il suo ricordo d'estate.

Dai conteggi prodotti dalla ricorrente non emerge quanto alle ferie scomputato il periodo fruito dal 27/12/2008 al 28/1/2009 e si evince una evidente non continuità delle annotazioni laddove nel prospetto riferito al mese di dicembre del 2008 vengono indicate come ferie residue giorni 19,53 mentre nel prospetto del mese di gennaio 2009 vengono indicate come residuo ferie mese precedente giorni 35,15. Analoga aporia si evidenzia tra le ferie residue indicate nel prospetto di dicembre 2009 pari a 39,19 e quelle riportate nel prospetto di gennaio 2010 quali residuo ferie mese precedente dove il medesimo dato inspiegabilmente lievita a giorni 82,03. Analogamente nel dicembre 2010, a fronte di un saldo ferie residue indicato nel prospetto in giorni 96,07 si rinviene indicato nel prospetto di gennaio 2011 un residuo ferie mese precedente di giorni 128,9.

Appare pertanto evidente come i dati indicati nei prospetti utilizzati per i conteggi di parte siano chiaramente non attendibili laddove da un lato non è computato un periodo feriale effettivamente fruito su base documentale ovvero quello inerente il periodo dal 27/1/2008 al 28/1/2009 e dall'altro dallo stesso esame dei prospetti unilateralmente formati dalla ricorrente il numero dei giorni di ferie residui risulta inspiegabilmente gonfiato.



Del resto dagli stessi prospetti di parte ricorrente emerge come sia stata computata una maturazione di ferie pari a 2,17 giorni mensili. Poiché il rapporto è durato complessivamente 46 mesi l'ammontare dei giorni di ferie complessivamente maturati risulta pari a giorni 99.82 e quindi palesemente inferiore ai giorni residui indicati nel prospetto di aprile 2012 al momento di cessazione del rapporto pari a giorni 135,45 nonostante i giorni fruiti.

Risulta pertanto anche sotto tale profilo evidente la incongruità dei calcoli svolti che non tengono conto di parte dei giorni fruiti e che indicano un numero di giorni residui palesemente inadeguato.

Peraltro non essendo stati prodotti i prospetti paga consegnati alla lavoratrice non è dato neppure accertare se effettivamente rispetto alle ferie maturate siano rimasti impagati dei giorni di ferie non fruiti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Anche sotto tale profilo la domanda di parte ricorrente deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 429 cpc,  
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,  
rigetta il ricorso;

condanna Lecheva Kosa Zhekova alla rifusione delle spese processuali in favore di Montanari Giorgio e Montanari Luciano che liquida in complessivi € 1.800 oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Modena 8/11/2016

**Il Giudice**  
**dott. Valeria Vaccari**

